

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 633/AV3 DEL 14/05/2018**

**Oggetto: TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELLA FARMACIA ANGELINI DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE DA DITTA INDIVIDUALE A SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DENOMINATA "FARMACIA ANGELINI S.A.S DEL DR. DANIELE MARIA ANGELINI"**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio da intendersi integralmente trascritte, il trasferimento della titolarità della farmacia sita in Civitanova Marche, P.zza XX Settembre n. 89, dalla ditta individuale "Farmacia Angelini Dott. Daniele Maria" alla società "Farmacia Angelini S.A.S. del Dr. Daniele Maria Angelini" - partita Iva e codice fiscale 01970150437;
- 2) di prendere atto della conferma della nomina a direttore della farmacia della Dott.ssa Nadia Massetti, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 3) di prevedere che il trasferimento abbia decorrenza dal 01 maggio 2018;
- 4) di prevedere in capo alla "Farmacia Angelini S.A.S del Dr. Daniele Maria Angelini" l'obbligo di comunicare a questa Area Vasta l'acquisizione di eventuali nuove farmacie nel territorio regionale al fine della verifica della condizioni previste dall'art.1, comma 158, della L. 4.8.2017 n.124;
- 5) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa;
- 6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda a comunicare il presente atto, per il seguito di competenza :
  - al Sindaco del Comune di Civitanova Marche;
  - al Direttore della Farmacia Angelini;
  - al Servizio Sanità della Regione Marche,
  - all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata;

- 7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.;

**IL DIRETTORE AREA VASTA 3**  
**Dr. Alessandro Maccioni**

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente del Controllo di gestione  
*Sig. Paolo Gubbinelli*

Il Dirigente della Contabilità e Bilancio  
*Dott.ssa Lucia Eusebi*

La presente determina consta di n. 4 pagine. Non sono presenti allegati.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE AREA VASTA 3**

**Normativa**

- ❑ T.U.L.S. n. 1265/1934
- ❑ Legge 475/1968 “Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”
- ❑ D.P.R. n. 1275/71 “Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 475/68 recante norme concernenti il Servizio Farmaceutico”;
- ❑ L.R. n. 7/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art.32 della Legge n. 833/1978”;
- ❑ L.R. n. 7/82 - art. 25 “norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie” e art. 28 “Vigilanza sulle farmacie”;
- ❑ L. 362/91 “Norme di riordino del Settore Farmaceutico” come modificata dalla L. 248/2006:
- ❑ L.R. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” ;
- ❑ Legge n. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”
- ❑ L. 27 del 24/03/2012 - art.11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”;
- ❑ L.R. n. 4/2015 “Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”;
- ❑ Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

**Motivazione**

Con delibera n. 80/FAV del 18/02/1996 del Comitato di Gestione dell’Unità Sanitaria Locale n. 16 veniva autorizzato il dott. Daniele Maria Angelini alla gestione della farmacia pertinente alla sede IV del Comune di Civitanova Marche in Piazza XX Settembre n. 89;

Con atto notarile del 15/02/2018, rogito notaio Piergiorgio Moschetta Repertorio n. 108987 - Raccolta n. 16020, i dottori Daniele Maria Angelini, Michelangelo Maria Angelini, Giuliano Alberto Maria Angelini e Francesco Maria Angelini hanno costituito una nuova società in accomandita semplice sotto la ragione sociale “Farmacia Angelini S.A.S. del Dr. Daniele Maria Angelini” con sede nel Comune di Civitanova Marche in P.zza XX Settembre n. 89, cod regionale n. 12014 e cod. fiscale e P. Iva 01970150437.

Con nota del 16 febbraio 2018, recapita agli atti con Prot. n. 22022 del 23/02/2018, il dott. Daniele Maria Angelini ha comunicato a questa Area Vasta la volontà di proseguire l’attività sotto forma di società in accomandita semplice richiedendo il riconoscimento della titolarità della farmacia Angelini del Comune di Civitanova M. con diritto a proseguire l’esercizio con la denominazione “Farmacia Angelini S.A.S. del Dr. Daniele Maria Angelini” sotto la direzione della Dott.ssa Nadia Massetti.

L’istruttoria che è conseguita a detta istanza ha comportato la valutazione degli aspetti normativi previsti anche dalla Legge 124/2017. Nel caso di specie uno dei soci, e precisamente il sig. Francesco Maria Angelini, non è un farmacista mentre tale qualifica è rivestita dagli altri soci dott. Daniele Maria Angelini, Michelangelo Maria Angelini e Giuliano Alberto Angelini.

Verificata quindi la correttezza della domanda ed acquisiti tutti gli elementi indispensabili per il suo accoglimento, si è provveduto, in esecuzione della succitata normativa, a verificare se la nuova società costituita risultasse titolare di altre farmacie insistenti sul territorio regionale. La citata Legge 124/2017, all’art. 1 comma 158, infatti ha previsto il divieto per dette società di controllare, direttamente o

indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20% delle farmacie esistenti nella medesima regione.

Per questo con nota prot. n. 0038427 del 10/04/2018 veniva richiesto alle altre quattro Aree Vaste dell'ASUR se la nuova società, ossia la "Farmacia Angelini S.A.S del Dr. Daniele Maria Angelini" detenesse quote di farmacie insistenti sui rispettivi territori ovvero se vi fossero in corso richieste di modifica della titolarità di farmacie a favore della predetta società. Nella stessa nota veniva comunicato che, in assenza di risposta entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, la risposta era da intendersi negativa. Nel termine sopra indicato comunque perveniva solamente la risposta dell'Area vasta 2 che rispondeva negativamente.

A questo punto considerato l'esito positivo dell'ispezione eseguita ai sensi dell'art. 111 T.U.L.S., acquisite le prescritte autocertificazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, accertato il possesso dei requisiti da parte del direttore della farmacia, non ravvisandosi elementi ostativi all'accoglimento della richiesta si Normativa di riferimento si

## **PROPONE**

- 1) di autorizzare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio da intendersi integralmente trascritte, il trasferimento della titolarità della farmacia sita in Civitanova Marche, P.zza XX Settembre n. 89, dalla ditta individuale "Farmacia Angelini Dott. Daniele Maria" alla società "Farmacia Angelini S.A.S. del Dr. Daniele Maria Angelini" - partita Iva e codice fiscale 01970150437;
- 2) di prendere atto della conferma della nomina a direttore della farmacia della Dott.ssa Nadia Massetti, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 3) di prevedere che il trasferimento abbia decorrenza dal 01 maggio 2018;
- 4) di prevedere in capo alla "Farmacia Angelini S.A.S del Dr. Daniele Maria Angelini" l'obbligo di comunicare a questa Area Vasta l'acquisizione di eventuali nuove farmacie nel territorio regionale al fine della verifica della condizioni previste dall'art.1, comma 158, della L. 4.8.2017 n.124;
- 5) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa;
- 6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda a comunicare il presente atto, per il seguito di competenza :
  - al Sindaco del Comune di Civitanova Marche;
  - al Direttore della Farmacia Angelini;
  - al Servizio Sanità della Regione Marche,
  - all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata;
- 7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.;

**Il Responsabile del Procedimento**  
*Dott.ssa Giulia Maria Marino*

**Il dirigente della U.O.C.**  
**Direzione Amministrativa Territoriale**  
*Dott. Alberto Carelli*

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato